

BANDO PNRR MACCHINARI AGRICOLI - REGIONE PIEMONTE

FAQ - INDICAZIONI - ERRATA CORRIGE AL BANDO (in aggiornamento, si suggerisce di controllare periodicamente la pagina)

Si ricorda che il presente documento ha carattere meramente indicativo ed è privo di valore legale; resta salvo che l'ufficio attuatore valuterà il singolo caso sulla base della documentazione che sarà presentata.

Sono presenti orientamenti emersi a seguito di riunioni e precisazioni da parte del Masaf e interpretazioni concordate con le altre regioni/province autonome.

Versione aggiornata al 21/05/2024

Rispetto alle versioni di faq precedenti, gli aggiornamenti sono evidenziati in verde (al 21 maggio) e sono state eliminate alcune parti di testo non più attuali

1. SCHEDA A (CHECK LIST DNSH)

1.1 Si suggerisce di consultare il testo consolidato del DM e le slide di supporto di fine marzo pubblicate sul sito del Masaf alle pagine:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21277>

e

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21020> (prima versione di slide, dell'8 febbraio)

1.2 Nel corso del webinar del 8/2/2024 citato nella pagina del Masaf (è stato proposto alle regioni nel corso della riunione di coordinamento), è stato chiarito che per la colonna "Check di verifica (Si/No/Non applicabile)", l'opzione "non applicabile" può essere scelta qualora le caratteristiche del bene non siano pertinenti con il corrispondente elemento di controllo (terza colonna) o qualora la tipologia di intervento indicata (a/b/c) sia diversa dalla tipologia di intervento interessata dal progetto (quinta colonna). In tali casi, occorre indicare nella cella "Check di verifica" o in un documento a parte, la motivazione della non applicabilità (slide 18 dei "suggerimenti..." versione 8 febbraio): "La dichiarazione di non applicabilità potrà essere espressa anche direttamente all'interno della tabella, nella colonna «Check list di verifica» con le opportune motivazioni a supporto".

Slide 8 versione 25-26 marzo: "Si ricorda che l'eventuale "non applicabilità" di specifici punti di controllo di cui alla menzionata Scheda A deve essere adeguatamente motivata anche utilizzando il campo check di verifica".

Per tipologie di intervento non pertinenti, ad esempio, nel caso della seminatrice riportato nei "suggerimenti...", per l'elemento (riga) numero 3 ex-ante della scheda A riservata alla tipologia b, va motivata la non applicabilità, scrivendo nella casella di check di verifica una frase del tipo "non applicabile: tipologia b non interessata dal progetto". Per la non applicabilità relativa all'elemento (riga) numero 2 ex-ante si legga quanto riportato di seguito.

Si fa presente che ad ogni riga della check list va SEMPRE associata la relativa documentazione (slide 9 dei "suggerimenti...": *"Non potrà essere escluso nessuno degli elementi richiesti nella colonna della documentazione necessaria"*).

Per integrare parte o tutta la documentazione giustificativa nella check list, si può utilizzare la versione editabile della check list/scheda A, scaricabile dal sito regionale nella sezione "chiarimenti".

Non è necessario compilare i punti ex-post in occasione della presentazione delle domande di sostegno

1.3 INDICAZIONI RELATIVE AD ALCUNE SPECIFICHE RIGHE DELLA SCHEDA A

riga 1 EX ANTE

Si faccia riferimento all'esempio contenuto nei "suggerimenti ..." (slide 14 versione 8 febbraio e slide 18 versione 25-26 marzo).

Si riporta quanto contenuto nelle "osservazioni": è necessario "fornire gli elementi utili a quantificare l'efficientamento previsto attraverso una valutazione quali quantitativa che prenda in esame ciascuno degli elementi evidenziati nell'elemento di controllo (riduzione delle emissioni di carbonio, la riduzione di sostanze inquinanti, il miglioramento dell'efficienza energetica). L'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti sul sistema produttivo del richiedente deve essere valutato dal tecnico e espresso nella dichiarazione attraverso il confronto anche quantitativo tra la situazione iniziale del richiedente e la previsione post-intervento, sulla base degli acquisti che l'impresa intende effettuare. Le previsioni dovranno trovare conferma nella relazione finale di cui al punto 4 della fase ex-post (Scheda A).

Non sempre tutti gli elementi saranno rilevanti ma è fondamentale che dalla relazione risulti un effetto dell'investimento sulle performance ambientali dell'azienda in linea con il principio del DNSH (andando quindi a garantire il «non danno»).

riga 2 EX ANTE

Si riporta l'esempio di una seminatrice trainata (intervento A1, con presenza dei requisiti previsti al cap. 5.8 del bando). Se la seminatrice non è dotata di motore elettrico ausiliario, non ha pertinenza con l'elemento di controllo 2 (*È garantito che i veicoli (o le macchine semoventi) acquistati siano o a zero emissioni, elettrici, o siano alimentati esclusivamente a biometano, conforme alla direttiva RED II*), in quanto l'assenza di motore elettrico determina la mancata corrispondenza con il fattore "emissioni dirette di CO₂" citato nell'ultima colonna. La risposta in questo caso dovrebbe essere "non applicabile: si dichiara che la seminatrice trasportata non è dotata di motore e pertanto non ha emissioni dirette di CO₂" (slide 15 dei "suggerimenti..." - versione 8 febbraio: *"nel caso di macchine trasportate e non dotate di motore, come in questo caso, il criterio risulta non*

applicabile. Dovrà comunque essere fornita una dichiarazione in cui, partendo dalla descrizione della macchina, si chiariscano le ragioni della non applicabilità del criterio" e slide 21 della versione 25-26 marzo).

Viceversa, un macchinario dotato di motore elettrico avrebbe emissioni pari a zero e la risposta appropriata sarebbe "Sì". La documentazione a supporto dovrebbe consistere nella dichiarazione del fornitore\distributore, *ove previsto, certificata da ente autorizzato* (secondo le indicazioni ministeriali, questo vale solo se esista o sia prevista una certificazione di un ente autorizzato, altrimenti tale certificazione non è necessaria) sulle emissioni di CO2 pari a zero, accompagnata dalla documentazione tecnica (o scheda tecnica) del costruttore, con riferimento al motore elettrico (slide 20 della versione 25-26 marzo: OSSERVAZIONI: - eventuale documentazione a conferma della dichiarazione).

righe 5, 6 e 7 EX ANTE

con la **versione consolidata del DM** viene chiarito che, in assenza dell'etichetta di cui ai punti 5 e 6 (alternativi tra loro), è necessario allegare un'autodichiarazione del produttore/fornitore relativa alla rispondenza dell'apparecchiatura acquistata al principio del DNSH in coerenza con il Regolamento (UE) 2020/852.

A supporto della dichiarazione del produttore sul consumo di cui al punto 7, è consigliabile allegare la documentazione tecnica del costruttore con le caratteristiche del motore elettrico, anche in vista di successivi controlli (slide 29 e 30 - versione 25-26 marzo: eventuale documentazione a conferma della dichiarazione o evidenza dei consumi qualora non sia possibile valutare il consumo rispetto a soglie di riferimento).

Inoltre, è stato chiarito che l'affermazione "*L'iscrizione alla piattaforma RAEE dei produttori/distributori di apparecchiature elettriche rimane obbligatoria in ogni caso*", contenuta nella faq 72, è valida qualora l'iscrizione stessa sia prevista dalla normativa vigente per le specifiche apparecchiature elettroniche interessate. In caso contrario, va dichiarata la non applicabilità per l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla piattaforma RAEE per il materiale interessato.

È richiesta una autodichiarazione del produttore/fornitore relativa alla rispondenza dell'apparecchiatura acquistata al principio del DNSH in coerenza con il Regolamento (UE) 2020/852 anche laddove l'iscrizione al registro RAEE non sia prevista dalla normativa vigente per specifiche apparecchiature elettroniche.

(Osservazioni alla slide 16 - versione 8 febbraio dei "suggerimenti..." e slide 28 - versione 25-26 marzo, e faq 91).

riga 4 EX POST

In occasione della domanda di saldo, con la relazione finale si dovrà fornire evidenza che, grazie agli acquisti, verranno raggiunti i risultati descritti (riduzione emissioni, miglioramento dell'efficienza energetica...) con la relativa quantificazione.

La relazione potrà riportare una stima dei risultati raggiunti dall'investimento nel suo complesso sul sistema produttivo del beneficiario, anche riscontrando quanto indicato

nei precedenti punti di controllo. Laddove disponibili, si potranno indicare anche dati quantitativi sui rispettivi miglioramenti (slide 5 versione 25-26 marzo).

Con riferimento al rispetto del tag 084 ("rispetto del tagging"), non essendo imposto "per progetto" (leggi faq n. 3.4), nella relazione tecnica di monitoraggio (finale) sarà sufficiente citare la % di contributo al tag 084 del progetto, che in alcuni casi potrà essere 0% (in caso di soli investimenti fissi).

Con riferimento al tag Z023, sarà sufficiente scrivere che il progetto contribuisce al tag Z023.

2. PERIZIA ASSEVERATA/ABILITAZIONI

Secondo quanto stabilito al punto 9 dell'art. 2 del DM 26 aprile 2024, non è necessaria la presentazione di una perizia asseverata resa da un tecnico indipendente. La relazione di cui al punto di controllo n. 4 ex post della Scheda A-DNSH non deve essere necessariamente firmata da un tecnico indipendente rispetto al tecnico che si occupa della fase ex-ante (può essere la stessa persona).

2.4 Domanda

Quale abilitazione è necessaria per le dichiarazioni sul DNSH (scheda A)?

Risposta

Per le abilitazioni si deve fare riferimento alle mansioni specifiche stabilite dalla normativa. I vari ordini e collegi professionali possono fornire indicazioni di loro competenza.

In analogia con la disciplina relativa agli investimenti agevolati dalla Legge n. 178/2020 e alle relative circolari, la cosiddetta 4.0, l'indicazione che è stata condivisa dalle regioni è quella di conformarsi alle stesse abilitazioni accettate per la 4.0.

3. INDICATORI E TAGGING

3.1 Domanda

In domanda, tra le dichiarazioni necessarie per il sistema regis ci sono due dichiarazioni sulla scelta dell'indicatore 6 (6A o 6B), alternative, la 12 e la 13. Quale è la più adeguata al contesto?

Risposta

Come precisato nella faq ministeriale n. 48, gli indicatori 6A e 6B fanno riferimento rispettivamente ad interventi che sviluppano tecnologie e soluzioni digitali (6A) e ad interventi che prevedano solamente l'utilizzo di tecnologie digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi, (6B). Tutti gli indicatori prevedono anche l'indicazione della dimensione dell'impresa (grande, media, piccola). Trattandosi di

acquisti nella quasi totalità dei casi, l'indicatore pertinente normalmente è il 6B (dichiarazione 13).

In relazione tecnica, relativamente al paragrafo "Determinare gli indicatori di progetto..." va citato lo stesso indicatore (normalmente 6B), oltre al 9, semplicemente scrivendo: "indicatori: 6B e 9".

In caso di investimenti senza digitalizzazione, va indicato solamente l'indicatore 9 (aggiornamento: vedere faq n. 7.3)

Secondo indicazioni informali della UDM (Unità di missione per il PNRR del Masaf) , il numero di imprese coincide con il numero di domande e non con la somma delle imprese (conteggiando i numeri dei partecipanti a soggetti collettivi).

3.2 Domanda

Perché viene richiesta l'informazione sugli indicatori al beneficiario, sia nelle dichiarazioni in domanda (12 e 13), sia nella relazione (scheda B)?

Risposta

L'informazione è chiesta al beneficiario in quanto la Regione ha seguito le indicazioni date dal Masaf nel corso delle riunioni di coordinamento. Inoltre, ciò si evince dall'ultima dichiarazione dell'art. 2 dell'atto d'obbligo (scheda E dell'allegato al DM) e dal punto 5 della Check list di autocontrollo (scheda D dell'allegato al DM).

L'informazione sugli indicatori in domanda verrà eventualmente corretta in istruttoria di ammissione e non comporterà conseguenze sull'ammissibilità dei singoli progetti.

3.3 Domanda

Nello schema di relazione tecnica (scheda B), è poco chiaro come "Indicare l'associazione con il tag 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto - dei singoli investimenti. Indicare in che misura il progetto contribuisca al tagging digitale...". Quali tipi di investimenti concorrono?

Risposta

Si precisa che "investimento" in questo bando è sinonimo di "intervento".

Nel bando (cap. 4.3, 11° punto) è riportato:

"secondo le indicazioni ministeriali, gli investimenti che concorrono al tag 084 sono quelli delle categorie a) e b) descritti al capitolo 5.8 "Spese e investimenti ammissibili", se confermato in sede di verifica di ammissibilità in base al rispetto del principio del DNSH".

È necessaria una distinzione in particolare per la categoria A.

In un progetto (=domanda), concorrono sicuramente al tag 084 gli investimenti che riguardano i mezzi mobili e/o trasportati o sollevati e/o il cui trasporto è necessario per una lavorazione o una attività agricola in movimento.

Alcuni esempi:

i sistemi di guida automatica e i sistemi riconducibili all'agricoltura di precisione, da implementare su mezzi mobili già di proprietà dell'azienda, sono da considerare per il tag 084.

Per "mezzi mobili già di proprietà dell'azienda", si intendano tutti i macchinari che si muovono grazie a un motore elettrico o a biometano, oltre ai trattori non elettrici, solo nel caso che questi siano accompagnati da un macchinario/attrezzatura che effettua una lavorazione.

I macchinari/attrezzature mobili (o trainati/sollepati) a cui si applicano le nuove tecnologie di agricoltura di precisione possono essere nuovi acquisti oppure essere già in dotazione all'impresa, sempre che nell'insieme siano dotati dei requisiti richiesti e rispettino il DNSH.

Su indicazione del Masaf, è stato chiarito che i collari o altri dispositivi applicati al bestiame al pascolo NON concorrono al tag 084.

Viceversa, un essiccatoio dotato di ruote non concorre al tag 084 in quanto lo si utilizza per la produzione agricola quando non è in movimento, quindi si considera investimento "fisso".

Le categorie di intervento previste dalla domanda che in istruttoria verranno associate al tag 084 sono: A1 "mobili", A2 "mobili", A3 "mobili", B (trattori).

Per esemplificare, in relazione tecnica è possibile scrivere:

Associazione con il tag 084 per ogni investimento con le rispettive percentuali: intervento X: valore %, intervento Y: valore %, intervento Z: valore % e così via.

Per ottenere ogni singola percentuale sul totale, si può dividere l'importo di ciascun investimento associabile al tag 084 per l'importo totale, comprensivo delle spese generali. Ad esempio, in una ipotetica domanda:

Intervento 1-categoria A1 "mobili": 20.000 euro su 35.000 euro ammissibili totali: $20.000/35.000 \times 100 = 57,1$, quindi 57% associato al tag 084.

Intervento 2-categoria A3 "fissi", 12.000 euro: 0%

Intervento 3-categoria D (spese generali), 3.000 euro: 0%.

3.4 Domanda

è necessario, come riportato al cap 4.3 del bando, che il singolo progetto concorra per almeno il 50% della spesa al tag 084? Non è sufficiente che venga raggiunta la quota complessiva per la sottomisura?

Risposta

Relativamente al cap. 4.3 (decimo punto) del bando è riportato:

"Secondo le indicazioni ministeriali, ciascun progetto deve contribuire per almeno il 50% al tag digitale "084 (Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto), al fine di assicurare il raggiungimento della quota complessiva per la sottomisura;"

Dopo la pubblicazione del bando, in seguito a interlocuzioni con il Masaf, si è deciso di non bloccare la presentazione di domande con interventi cat. A "fissi" o C, quindi di

non tener conto della contribuzione dei singoli progetti al tag 084, per la fase di domanda di sostegno.

Tali domande, nel caso di raggiungimento del 50% di spesa per il tag 084 sul totale di spesa della Regione Piemonte, potranno essere istruite positivamente, in quanto sarà comunque assicurato il raggiungimento della quota complessiva per la sottomisura, almeno per la Regione Piemonte.

Nel caso di mancato raggiungimento del tag 084 sul totale di spesa della Regione Piemonte, dopo la data di chiusura di presentazione delle domande, si valuterà, sentito il Masaf, la possibile suddivisione della graduatoria in due sotto-elenchi, il primo con le domande che raggiungono il 50% di tag 084 e il secondo con le domande che non lo raggiungono.

Secondo le indicazioni ministeriali, tutti gli investimenti della sottomisura (A, B, C) contribuiscono al tag Z023, pertanto non esistono vincoli di importo, relativi al raggiungimento del tag Z023 per la sottomisura, per i singoli progetti.

4. CUP/CONTO DEDICATO

4.1 Domanda

Quando verrà attribuito il CUP alle singole domande?

Risposta

Il sistema informatico attribuirà il CUP prima della pubblicazione della graduatoria e lo stesso CUP verrà comunicato insieme all'atto di approvazione del progetto con l'indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell'iniziativa.

4.2 Domanda

Nel bando non è specificato se anche sui bonifici vada obbligatoriamente riportato il CUP, oltre che sulle fatture. È necessario?

Risposta

Si, è assolutamente necessario che il CUP sia riportato anche nella causale dei giustificativi di spesa (bonifici o riba), pena il mancato riconoscimento dell'importo.

4.3 Domanda

Al cap. 5.10 del bando, cosa si intende per "conto corrente dedicato indicato in domanda, intestato al beneficiario stesso (Tale conto corrente espressamente dedicato è necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR).

In alternativa, è possibile utilizzare un "sottoconto" di un conto corrente esistente, espressamente dedicato al progetto."?

Risposta

Si faccia riferimento alla faq ministeriale n. 69 e alle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori", scaricabili al link:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022

4.4 Domanda

La faq ministeriale 69 cita la "contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dai Soggetti attuatori", e fa riferimento all'art. 9, comma 4 del Decreto Semplificazioni bis (DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77), che riporta:

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

L'utilizzo dello stesso conto corrente aziendale per le transazioni relative al progetto, ove siano presenti anche altri movimenti contabili, sarà causa di esclusione della domanda (già trasmessa) o del mancato riconoscimento delle spese?

Risposta

Salvo diverse indicazioni, no. L'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, non causerà il rigetto della domanda o il mancato riconoscimento delle spese, se verranno rispettate le condizioni di tracciabilità previste (conto intestato all'azienda beneficiaria e apposizione del CUP).

Il Masaf ha confermato quanto riportato nelle faq regionali: la contabilità separata può essere tenuta dal commercialista o dal responsabile della contabilità aziendale e il conto può anche NON essere riservato in via esclusiva alla misura del PNRR.

Ulteriore precisazione:

per "codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto" (atto d'obbligo - scheda E) si intende l'indicazione del CUP, senza la quale non sarà possibile verificare la tracciabilità e l'assenza di doppio finanziamento, condizioni essenziali per il riconoscimento delle spese.

L'impegno essenziale n. 5 (cap. 6.3 del bando), "Adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PNRR" è rispettato con l'apposizione del CUP su fatture e bonifici. Sulle fatture, come prevede il cap. 8 del bando e la sezione XIV del DM, è necessaria l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato, anche con l'apposizione della dicitura:

"Misura 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare previsto nell'ambito della missione M2C1 del PNRR finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU".

La dicitura può essere abbreviata.

AGGIORNAMENTO DEL 29/04/2024:

secondo indicazioni date dal Masaf e secondo la faq MASAF 99, solo per fatture emesse prima della attribuzione del CUP alla domanda e per i relativi bonifici, è possibile soddisfare l'esigenza di tracciabilità con l'apposizione della dicitura prevista, aggiungendo l'indicazione del numero della domanda.

In tali casi, la faq MASAF 99 prevede che "I beneficiari acquisito il CUP forniscono alla Regione o Provincia autonoma una "dichiarazione di riconducibilità" (Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio firmata dal beneficiario) di tali spese al progetto finanziato, indicando il CUP associato e allegando i relativi giustificativi di spesa"

L'apposizione del CUP su fatture e bonifici, secondo quanto precisato nel precedente paragrafo "ulteriore precisazione" e secondo la risposta alla domanda 4.2, è necessaria per fatture (e bonifici) emesse dopo la comunicazione del CUP all'impresa.

4.5 Domanda

Nella scheda F - format di dichiarazione sull'assenza di conflitto di interesse, da allegare alla domanda, c'è un campo "CUP", ma il CUP al momento di presentazione della domanda non è ancora noto all'impresa. Inoltre sono richiesti data e numero di domanda. È possibile non compilare gli spazi per tali informazioni?

Risposta

Sì, questi tre campi possono essere lasciati da compilare. Eventualmente compilare solo la data di presentazione della domanda, se la si conosce in anticipo.

5. ERRATA CORRIGE (REFUSI NEL TESTO)

5.1 CODICI ATECO

Al cap. 3 e 4.3 del bando, si intenda da A.01.1 a A 01.5, per le imprese agricole.

5.2 VALIDAZIONE FASCICOLO

Al cap. 4.3 per "aver validato i dati nel 2023" si intenda "aver validato i dati dal 2023".

5.3 DM 660087

Al cap. 5.3 è citato il "decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 (Allegato A)". Si intenda cancellata l'indicazione (Allegato A).

5.4 REQUISITI TRATTORI

Al cap. 5.8, a proposito dei trattori, è scritto: "I suddetti veicoli, sono ammessi se soddisfano entrambi i seguenti requisiti..." Si intenda: soddisfino tutti i seguenti requisiti.

5.5 DIMENSIONE AZIENDALE

Nel bando (7.1.1 e scheda B) e nel modulo di domanda si cita la dimensione dell'impresa (micro, piccola o media impresa) come risultante dalle visure camerali. Per la maggior parte delle imprese agricole, nelle visure camerali non è indicata la dimensione dell'impresa.

Si intenda come refuso il riferimento alla dimensione aziendale come risultante da visura camerale.

La dimensione di impresa viene solo dichiarata in domanda e in relazione tecnica.

6. PREVENTIVI/SPESE

6.1 Domanda

Con riferimento al cap. 7.1.1 del bando, qualora le aziende richiedano i preventivi presentandosi personalmente ai fornitori, è possibile, in alternativa alla documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato effettuata (mail o PEC di ricezione dei preventivi), allegare dei preventivi cartacei firmati e timbrati o compilati su carta intestata?

Risposta

Sì, in questo caso è possibile allegare la sola scansione del preventivo.

6.2 Domanda

È possibile presentare i 3 preventivi se si riferiscono a un determinato tipo di macchina/attrezzatura ma riguardano case costruttrici e marche diverse?

Risposta

Sì, è possibile. In tal caso, in relazione va specificato che i preventivi si riferiscono a beni analoghi e sono confrontabili tra loro.

Precisazione 6.3

Blocco informatico a 35.000 euro per A e C (o A+C+ eventuale D) e possibilità di spesa (=preventivi) superiore a 70.000 euro per A e C (o A+C+ eventuale D)

Il sistema informatico della presentazione delle domande prevede il controllo bloccante INT54 sulla spesa richiesta per A e C (o A+C+ eventuale D), che scatta se la spesa richiesta in totale supera 35.000 euro (massimo ammissibile per A+C+D).

In tal caso, l'importo indicato per i singoli interventi va ridotto, in modo che il totale non superi 35.000 euro e il blocco venga superato. La modalità della riduzione è libera (può essere proporzionale o no).

Per l'intervento a cui viene ridotto l'importo, nel campo "descrizione intervento" del quadro "interventi richiesti", va scritta sempre la descrizione del bene, e la spesa preventivata nel caso questa sia maggiore rispetto a quella ridotta nel campo "Importo Intervento (€)".

Ad esempio: in "descrizione intervento": *sistema di gestione automatizzata da remoto impianto di essiccazione e stoccaggio, 48.800 euro*, in "Importo Intervento (€)": *35.000,00*.

Secondo quanto stabilito al punto 3 dell'art. 2 del DM 26 aprile 2024, proposte progettuali (di qualsiasi tipologia) di importo superiore a 70.000 euro potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato nei limiti della spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 35.000,00 per le lettere a) e c), anche in modalità combinata, e fino ad un massimo di euro 70.000,00 per la lettera b), anche in modalità combinata con i punti a) o c).

Per un progetto con interventi a)+c)+b), la spesa massima ammissibile per a)+c) sarà 35.000 euro su 70.000 euro totali (*faq Masaf 39: "per gli investimenti di cui ai punti a) e c), la spesa massima ammissibile è di euro 35.000,00" e faq 77: "Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), ... il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00"*).

6.4 fatturazioni intermedie

In riferimento a quanto riportato nella sezione IX dell'allegato 1 al DM Masaf (a pag. 35): "Qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore a suo rivenditore.....", considerato che i costruttori si avvalgono ciascuno di una propria rete commerciale locale con precisi obblighi reciproci e che tali accordi inibiscono la possibilità per l'acquirente finale di rivolgersi direttamente al costruttore, si chiede come sia possibile rispettare le condizioni sopra riportate.

Risposta

Il riferimento rispetto ad un investimento "nuovo di fabbrica" deve intendersi come segue: la presenza di fatturazioni intermedie per la fornitura del bene deve prevedere un costo riconducibile a quello del rivenditore (in presenza dei previsti accordi commerciali) e, qualora vi fossero ulteriori giustificate fatturazioni, la fattura non potrà contenere ulteriori costi se non quelli riconducibili alla fase rivenditore (ovvero eventuali ulteriori passaggi commerciali con incrementi di costo). Dunque le fatturazioni intermedie non possono incidere, incrementandolo, sul costo iniziale riconosciuto.

6.5 Domanda

Per le spese generali sono necessari 3 preventivi?

Risposta

No, per le spese generali, essendoci la soglia di 3.000 euro stabilita dal bando, non è previsto l'obbligo di presentare 3 preventivi.

7. INVESTIMENTI

7.1 Domanda

Se dotati delle caratteristiche e tecnologie richieste e motore elettrico o a biometano, macchine come i semoventi agricoli, i muletti, i sollevatori telescopici, i quad, possono essere comprese nella categoria B (con rottamazione)?

Risposta

Nella categoria B rientrano solo i trattori, a ruote o a cingoli. Quel tipo di macchinari può rientrare nella categoria A "mobili" (A1 o A2 a seconda se la funzione è o non è la distribuzione di prodotti). La spesa massima sulla quale è calcolato il contributo è 35.000 euro. Alcuni tipi di tali macchine omologabili come trattori e rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 167/2013 (Prescrizioni in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali) possono rientrare nella categoria B (spesa massima sulla quale è calcolato il contributo = 70.000 euro).

7.2 Domanda

È ammissibile l'applicazione di dispositivi di agricoltura di precisione che rispettino i requisiti previsti per la categoria A (in particolare A1) su un trattore a gasolio, senza l'interconnessione con un macchinario/attrezzatura?

Risposta

No, l'applicazione deve necessariamente essere legata all'utilizzo del trattore insieme a un macchinario/attrezzatura nuovo o in dotazione all'impresa e funzionale al miglioramento delle prestazioni della macchina operatrice a cui è destinato, che deve essere identificata e predisposta all'installazione dei dispositivi (in modo da non compromettere la conformità di fabbrica), sempre con la condizione che si rispetti il principio del DNSH. Ciò si traduce nella necessità di dimostrare che con l'acquisto dei dispositivi, anche abbinati a un trattore tradizionale, che quindi con l'utilizzo emette sostanze inquinanti, si ottiene un miglioramento dal punto di vista dei pertinenti risultati di cui ai punti 1-ex-ante e punto 4-ex post della scheda A (riduzione delle emissioni e delle sostanze inquinanti, efficienza energetica, ecc), considerando il complesso della realtà aziendale e prevedendo il raffronto tra lo scenario post intervento e lo scenario precedente (ad esempio, andando ad analizzare i consumi energetici e idrici dell'azienda prima e dopo l'intervento).

7.3 Domanda

Che caratteristiche devono avere le attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci e fertilizzanti, anche organici (categoria A2), per essere considerate "di precisione"?

Risposta

Secondo le faq ministeriali 40, 56, 65, le macchine di cui al punto a2) della Sezione I dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023 riguardano solo attrezzature di precisione per l'applicazione dei prodotti fitosanitari e non sono previsti requisiti aggiuntivi, oltre a quelli riguardanti il soddisfacimento dei principi del DNSH.

Tuttavia, la categoria A prevede: supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione.

Per agricoltura di precisione si può intendere l'utilizzo di tecnologie dell'informazione per acquisire dati che portino a decisioni finalizzate alla produzione agricola (derivazione da una definizione americana del 1997).

Inoltre, secondo le Prassi di riferimento UNI/PdR 91:2020 (Linee guida per l'interpretazione dei requisiti cui agli allegati A e B della legge 232/2016 per l'Agricoltura 4.0 e di Agricoltura di Precisione) al punto 3.1.4, l'agricoltura di precisione consiste in una "Strategia implementata dalle aziende agricole, nel processo di produzione - a partire dagli anni '90 -, volta all'utilizzo di tecnologie digitali e non per eseguire interventi agronomici mirati, tenendo conto delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo, con l'obiettivo di massimizzare la resa produttiva, migliorare la qualità delle produzioni e contenere i costi e gli impatti ambientali".

La faq ministeriale 102, pubblicata il 29 aprile 2024, definisce come ricomprese nella categoria A2 "tutte quelle "macchine ed attrezzature di precisione", ovvero tutte quelle soluzioni che permettono di agire in modo differenziato e non omogeneo (ad esempio permettendo un'azione concentrata sulla pianta), che al contempo consentono una riduzione dell'utilizzo dei fitofarmaci, o l'ottimizzazione dell'utilizzo dei fertilizzanti, anche sostituendo, e di conseguenza riducendo, l'irrorazione di fitofarmaci e l'uso di fertilizzanti tramite l'introduzione di lavorazioni di altro tipo, con l'obiettivo finale di migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente".

L'indicatore 6B (similmente al 6A) prevede l'adozione di soluzioni "digitali". Secondo indicazioni ministeriali, in assenza di digitalizzazione, l'indicatore 6B può anche essere assente (al contrario dell'indicatore 9) e classificato sul sistema informatico Regis come "non pertinente".

Pertanto, la categoria A2, pur non richiedendo nello specifico uno dei 5 requisiti previsti per la A1 (o dei 2 per la A3), deve riguardare attrezzature di precisione e non attrezzature a comando esclusivamente manuale ~~o meccanico~~.

Ad esempio, una attrezzatura per la distribuzione dei concimi o fitofarmaci tradizionale senza automatismi, non può essere considerata riferita all'agricoltura di

precisione e quindi non sarebbe ammissibile, anche perché non contribuirebbe a soddisfare i requisiti per il DNSH.

Eventuali dispositivi digitali, sensoristica (comprensiva di sensori meccanici), kit 4.0, fanno sì che l'insieme macchina/attrezzatura/trattore si possa considerare attinente alla "agricoltura di precisione".

Per adeguarsi alla FAQ ministeriale 102 e in conformità con quanto previsto in altre regioni, la Regione Piemonte ritiene opportuno includere nella categoria A2 anche macchine e attrezzature non digitali e non esclusivamente destinate alla distribuzione di prodotti fitosanitari. Questo, a condizione che la loro azione consenta la riduzione dell'uso di fitofarmaci o l'ottimizzazione dell'uso dei fertilizzanti, e che venga rispettato il principio del DNSH.

Le diserbatrici meccaniche dotate di sensori che permettono un'azione mirata e non omogenea rappresentano un esempio di questo tipo di macchine/attrezzature.

In istruttoria gli uffici provvederanno a riclassificare in categoria A2 eventuali macchine e attrezzature con le funzioni sopra descritte, anche se non digitali e non esclusivamente destinate alla distribuzione di prodotti fitosanitari, inserite in domanda in categoria A1 sulla base delle indicazioni precedentemente fornite (faq pubblicate fino all'aggiornamento del 22 aprile 2024).

7.4 Domanda

Pur non essendo gli impianti di irrigazione tra gli interventi ammessi, le valvole per tubazioni irrigue comandate elettronicamente a distanza tramite apposita centralina e software di controllo sono ammissibili, e se sì, in che categoria di investimento?

Risposta

Le valvole, pur essendo una parte dell'impianto di irrigazione (esistente o acquistato a parte), possono essere inserite in domanda nella categoria C insieme alla centralina e al software, considerandole come integrate nel sistema innovativo per l'irrigazione, anche con preventivi a parte. È opportuno specificare il legame delle valvole con il sistema di gestione intelligente dell'irrigazione comandato dalla centralina, nella relazione tecnica.

Per semplificare, tutti gli investimenti che riguardano i sistemi per l'irrigazione intelligente e le parti di impianto connesse (sempre escluse le tubazioni) possono essere inserite in categoria C.

8 PROROGHE

Secondo quanto stabilito al punto 8 dell'art. 2 del DM 26 aprile 2024, il termine di acquisizione delle domande è spostato al 31 maggio 2024.

Di conseguenza, La regione Piemonte ha esteso il periodo di presentazione delle domande con la D.D. 247 del 28.03.2024 che proroga la chiusura delle domande al

31/05/2024 ore 11.59 e recepisce le modifiche di cui al Decreto Ministeriale n. prot. 144081 del 26 marzo 2024, recante modifiche al D.M. n. 413219 dell'8 agosto 2023. Non si prevedono ulteriori proroghe.

9 BENEFICIARI

Nel bando, al cap. 4.3 - Condizioni di ammissibilità - è previsto che le imprese agricole debbano avere il codice ateco agricolo (da A.01.1 a A.01.5, tenendo conto della correzione al refuso di cui al punto 5 di queste faq).

Pertanto, anche la presenza di un codice ateco non principale qualificherebbe l'impresa come "agricola".

Nella risposta alla faq ministeriale n. 95 è scritto: in termini generali possono beneficiare dell'aiuto agricolo le imprese - in qualsiasi forma costituite, attive nel settore della produzione agricola primaria che siano in grado di dimostrare l'esercizio effettivo e con carattere di prevalenza/assoluta rilevanza di un'attività agricola imprenditoriale nel settore della produzione primaria.

La Regione Piemonte intende la "assoluta rilevanza di un'attività agricola imprenditoriale nel settore della produzione primaria" come soddisfatta dalla condizione di ammissibilità di essere agricoltore attivo.

10 DOMANDE DI SOSTEGNO, INTEGRAZIONI, MODULO DI DOMANDA

10.1 Domanda

Ho dimenticato alcuni documenti da allegare con la domanda, che ho trasmesso. È ancora possibile integrare?

Risposta

Si, è attiva la fase "Comunicazione per invio documentazione integrativa". Ai fini della eventuale priorità a pari punteggio, verrà presa in considerazione la data di trasmissione dell'ultima istanza (integrazioni). anche se in seguito a una richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio istruttore.

10.2 Domanda

Per i giovani agricoltori, gli allegati 11, 12 e 13 previsti dal sistema informatico per la domanda di sostegno e non citati nel bando, sono alternativi tra loro?

Risposta

Gli allegati 11, 12 e 13 sono alternativi tra loro e utili ai fini del bando solo per i giovani sotto i 41 anni che hanno i requisiti per ottenere l'aliquota di sostegno del 80% (cap. 5.2 del bando).

Il sistema informatico prevede che i tre allegati singolarmente siano legati alle dichiarazioni 2, 3 e 4 del gruppo "dichiarazioni per i requisiti di giovane agricoltore".

Pertanto, se è spuntata una di quelle 3 dichiarazioni, deve essere presente il corrispondente allegato. Viceversa, se è stato caricato l'allegato, si deve spuntare la corrispondente dichiarazione.